

DEFINIZIONI TECNICHE

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) «specifiche tecniche»: i requisiti tecnici, menzionati, in particolare, nei capitoli d'onere, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto, una fornitura o un servizio e che permettono di caratterizzarli oggettivamente in modo che rispondano all'uso cui sono destinati dal soggetto aggiudicatore. Tali prescrizioni tecniche possono comprendere i livelli di qualità o le proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, nonché le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto, alla fornitura o al servizio per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura. Relativamente agli appalti di lavori esse possono includere anche le norme relative alla progettazione e al calcolo dei costi delle opere, le condizioni di prova, di controllo e di collaudo d'accettazione delle opere stesse, nonché le tecniche o i metodi di costruzione e tutte le altre condizioni di carattere tecnico che il soggetto aggiudicatore è in grado di prescrivere, mediante regolamentazione generale o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e in ordine ai materiali o elementi costituenti tali opere;
- b) «norma»: la specifica tecnica approvata da un organismo riconosciuto come avente attività normativa, ai fini di un'applicazione ripetuta e continua, il cui rispetto non è in linea di massima obbligatorio;
- c) «norma europea»: ogni norma approvata dal Comitato europeo per la standardizzazione (CEN) o dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC) in quanto «norma europea (EN)» o «documento di armonizzazione (HD)», conformemente alle regole comuni di tali organismi, o approvata dall'Ente europeo di normalizzazione nel settore delle telecomunicazioni (ETSI), conformemente alle proprie norme, in quanto «norma europea per le telecomunicazioni (ETS)»;
- d) «specifico tecnico comune»: la specifica tecnica elaborata conformemente ad una procedura riconosciuta dagli Stati membri al fine di garantire l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
- e) «omologazione tecnica europea»: una valutazione tecnica attestante l'idoneità di un prodotto all'impiego cui è destinato, basata sulla sua conformità ai requisiti essenziali prescritti per le opere nelle quali deve essere utilizzato, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle sue condizioni di impiego, quali definite dalla direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione; l'omologazione tecnica europea viene rilasciata dall'organismo autorizzato a tal fine dallo Stato membro;

f) «specifica europea»: una specifica tecnica comune, una omologazione tecnica europea o una norma nazionale che recepisce una norma europea;

g) «rete pubblica di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; per «punto terminale della rete» si intende: l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa;

h) «servizi pubblici di telecomunicazioni»: i servizi di telecomunicazioni della cui offerta sia stato specificamente incaricato uno o più organismi di telecomunicazioni; per «servizi di telecomunicazioni» si intendono i servizi consistenti, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.